

SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

Prot. N. 107/S.N.

Roma, 27 febbraio 2019

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

R O M A

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento – Ufficio per le Relazioni Sindacali

R O M A

OGGETTO: Corsi tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente Tecnico della Polizia di Stato. Decorrenza giuridica.

Preg.mo Sig. Capo della Polizia

con riferimento al ruolo tecnico-scientifico e professionale, con la presente ci appelliamo al profondo senso di equità che ha sempre animato il Suo *modus operandi*, soprattutto nell'ambito della revisione delle carriere delle Forze di Polizia, ed all'impegno dimostrato nell'arduo compito di ridare lustro a questo ruolo per troppo tempo ai margini dell'Amministrazione, chiedendo nell'ambito degli imminenti correttivi al riordino delle carriere, un Suo risolutivo intervento in materia di decorrenza giuridica della qualifica dei neo Vice Sovrintendenti Tecnici per le ragioni che di seguito esponiamo.

Premesso che già con nota del 19.1.2018, indirizzata all'Ufficio per le Relazioni Sindacali, questa Segreteria nazionale evidenziava come atteso che ai vincitori dell'ultima selezione interna per Vice Revisore Tecnico del 22.10.2014, era stata attribuita la decorrenza giuridica dal 1° Gennaio 2006 - trattandosi del fabbisogno nel ruolo al 31.12.2005 – era necessario prevedere per le selezioni successive, che la decorrenza giuridica fosse fissata a partire dal 1° gennaio 2007 a seguire.

La *ratio* di tale nostro ragionamento traeva, inoltre, origine dal fatto che se per l'omologo concorso per Vice Sovrintendente l'Amministrazione aveva definito le annualità di riferimento del fabbisogno e, conseguentemente, la decorrenza della qualifica dal 1° gennaio dell'anno successivo al fabbisogno stesso, analoga previsione doveva essere estesa anche ai concorsi riservati agli assistenti capo tecnici.

SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

Purtroppo, però, l'art. 14 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 5.10.2018 n. 126, concernente le disposizioni correttive alla revisione delle Forze di Polizia, derogando quanto previsto dall'art. 20-*quater* comma 7 del D.P.R. 24.4.1982 n. 337, diversamente da quanto giustamente riconosciuto all'omologo ruolo ordinario, ha successivamente disposto che: *"I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale"*.

Tale "inquadramento", pur ricollegandosi all'individuazione del fabbisogno di Vice Sovrintendenti Tecnici al 31.12.2016, per effetto della deroga appena cennata e appositamente cucita addosso al ruolo tecnico, determina una penalizzante attribuzione della decorrenza giuridica facendola slittare addirittura al 2019.

Il divario tra i due ruoli, ordinario e tecnico, purtroppo per quest'ultimo, è ancor più evidente a causa della previsione di annualità di riferimento connesse al fabbisogno che consentono una chiara individuazione delle decorrenze giuridiche di riferimento per il ruolo che espleta funzioni di polizia (vedi annualità 2013 - 2014 - 2015 - 2016), palesemente più favorevoli rispetto a quelle previste per l'omologa qualifica dei tecnici ossia il 2019, con una penalizzazione di circa 6 anni nel ruolo.

Tale squilibrio tra ruoli è ulteriormente inasprito dal fatto che la stragrande maggioranza dei neo Vice Sovrintendenti Tecnici, provengono dal ruolo ordinario in seguito ai "transiti" degli anni '90 e in questo contesto, dall'inevitabile confronto con i loro pari qualifica e pari anzianità di servizio, è di tutta evidenza il trattamento fortemente penalizzante per quest'ultimi.


Tutto ciò premesso, con la presente chiediamo un Suo intervento che, come accaduto in passato, ristabilisca la *par condicio* e restituisca la doverosa dignità professionale del ruolo tecnico in occasione della predisposizione degli interventi correttivi al riordino delle carriere.

Distintamente.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Responsabile del Comitato Nazionale Tecnici

Eduardo Della Iacono


IL SEGRETARIO GENERALE
Valter Mazzetti



DECORRENZA GIURIDICA DELLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO.

Caro collega che ti appresti a frequentare il corso di formazione tecnico-professionale per Vice Sovrintendente tecnico, con questo scritto ti invitiamo a diffidare, per le ragioni che di seguito ti esporremo, dai soliti noti che solo nelle fasi iniziali dei corsi si attivano per proporre ricorsi amministrativi o giurisdizionali al solo fine di farti aderire alle loro OO.SS., esponendoti al rischio di condanna per lite temeraria nonché al pagamento delle spese di lite. Abbiamo appreso che saranno presentati dei gravami avverso i provvedimenti di attribuzione della decorrenza giuridica della qualifica che, a nostro avviso, sono privi di fondamento giuridico.

Per far comprendere meglio la nostra posizione, riteniamo necessario partire da lontano ossia da quando nelle riunioni dipartimentali in materia di riordino delle carriere nessun'altra OO.SS. ha proposto osservazioni o dubbi in ordine a quanto l'Amministrazione aveva deciso per il ruolo tecnico, mentre **noi di F.S.P. Polizia di Stato abbiamo indirizzato diversi articolati documenti al Prefetto Gabrielli chiedendo il suo intervento a tutela del personale tecnico-scientifico e professionale.**

In particolare, all'indomani della pubblicazione del concorso interno per 300 posti di Vice Sovrintendente tecnico, **atteso che il D. Lgs. 95/2018 nulla disponeva in ordine alla decorrenza giuridica della qualifica, siamo subito intervenuti (con nota del 19.1.2018) mettendo in evidenza che ai vincitori dell'ultima selezione interna per Vice Revisore Tecnico era stata attribuita la decorrenza giuridica dal 1° Gennaio 2007, conseguentemente era necessario prevedere per le tre selezioni del 2017 – 2018 – 2019, in maniera continuativa e, quindi, rispettivamente 1° gennaio 2008 – 1° gennaio 2009 e 1° gennaio 2010.**

Abbiamo, infatti, sostenuto che mentre per l'omologo concorso per Vice Sovrintendente l'Amministrazione aveva definito le annualità di riferimento del fabbisogno e, quindi, la decorrenza della qualifica dal 1° gennaio dell'anno successivo al fabbisogno stesso, analoga previsione non era stata estesa ai concorsi riservati agli assistenti capo tecnici.

L'Amministrazione, purtroppo, ha calcolato il fabbisogno del ruolo Sovrintendenti Tecnici cui sarebbero conseguiti i 3 concorsi interni, in maniera forfettaria, conseguentemente nel D. Lgs. 5.10.2018 n. 126, concernente le disposizioni correttive alla revisione delle Forze di Polizia, è stato inserito l'art. 14 comma 1 lettera mm-ter) che dispone: *“i vincitori dei corsi di cui alle lettere mm) ed mm-bis) sono nominati vice sovrintendenti tecnici con decorrenza giuridica ed economica di cui all'art. 25-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I rispettivi corsi di formazione, svolti anche con modalità telematiche, hanno una durata non superiore ai sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante i quali i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986 n. 668”.*

Orbene, l'art. 25-ter sopra richiamato, seppur relativo alla al concorso interno per Vice Ispettore Tecnico, dispone che *“Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l'ordine di graduatorie dell'esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono*

SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione” tuttavia, come dianzi comunicato, il fabbisogno quantificato dall’Amministrazione in complessivi 900 posti non ha riferimento di annualità, pertanto, decorrenza giuridica ed economica coincideranno.

Solo noi che abbiamo seguito le diverse fasi della revisione delle carriere con riferimento al ruolo tecnico possiamo fornirvi queste precise indicazioni evitandovi di cadere nella trappola di chi dei fumosi e artefatti ricorsi amministrativi e giurisdizionali ha fatto la sua politica sindacale.

Restiamo a vostra disposizione presso la Segreteria nazionale per ogni eventuale ulteriore chiarimento che potrete, in ogni caso, trasmettere a mezzo email all’indirizzo tecnici@uglpoliziadistato.it.

Roma, 4 Gennaio 2019

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Responsabile del Comitato Nazionale Tecnici
Eduardo Dello Iacono



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/67/2/4846

31/07/2019
Roma, data del protocollo

OGGETTO: "Corso tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di Vice
Sovrintendente Tecnico della Polizia di Stato. Decorrenza giuridica".
(Rif. nota nr. 107/SN del 27 febbraio u.s.)

ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO
-già UGL POLIZIA DI STATO-ES-LS-PNFD-LISIPO-ADP
= ROMA =

Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

Il decreto legislativo n. 95 del 2017 ha previsto, all'articolo 2, comma primo, lettera b), che alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016 per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, si dovesse provvedere mediante un concorso per titoli (da bandire entro il 30 ottobre 2017) riservato al personale in servizio alla medesima data, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-*quater* del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Conformemente alle norme richiamate, la decorrenza giuridica della nomina dei vincitori è quella del 1° gennaio 2017. Peraltro, la stessa regola, di carattere ordinario, si applicherà alle procedure concorsuali bandite, e da bandire, ai sensi della lettera a) dello stesso articolo 2 per il periodo 2017-2022.

Le procedure previste dal medesimo articolo 2, per la copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, attraverso tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno (da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019), sono rette da regole di carattere straordinario.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Infatti, in primo luogo il richiamo ai “limiti dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016”, contenuto nella previsione, si pone non quale indicazione della determinazione della carenza d’organico, ma (soltanto) quale richiamo alla dotazione organica, che, come noto, è soggetta a progressiva riduzione. Ulteriore eccezione alla regola ordinaria è quella che riserva totalmente i posti “al personale con qualifica di assistente capo tecnico” che risponda a requisiti semplificati di partecipazione (ovvero non aver riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e non aver conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono nel biennio precedente all’anno in cui vengono banditi i concorsi).

Pertanto, in ragione di tale carattere di straordinarietà non poteva essere applicabile la regola di cui all’ articolo 20-quater, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, ma quella, in via di interpretazione sistematica, dell’ordinario principio della decorrenza giuridica del giorno successivo a quello di conclusione del corso formativo.

E’, infatti, necessario tener presente che la regola dell’anzianità decorrente dal primo giorno dell’anno successivo a quello di vacanza d’organico (di cui agli articoli 24-quater, comma 7, del d.P.R. n. 335 del 1982, 20-quater, comma 7, e 25-ter, comma 6, del d.P.R. n. 337 del 1982) è un’eccezionale disposizione di *favor legis* prevista, a normativa vigente, per i soli casi di accesso ad un ruolo superiore esclusivamente dall’interno e, quindi, non applicabile in via di interpretazione analogica oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
De Bartolomeis